

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 maggio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 luglio 2009, n. 0185/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR - Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008 n. 238.** ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 luglio 2009, n. 0216/Pres.

**Modifiche al «Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 295.** ..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 luglio 2009, n. 0217/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17, per l'installazione di ascensori.** ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 luglio 2009, n. 0218/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 331.** ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
3 agosto 2009, n. 0223/Pres.

**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria».** ..... Pag. 11

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 46.

**Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 47.

**Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.** ..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
5 agosto 2009, n. 48/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).** ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
5 agosto 2009, n. 49/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).** ..... Pag. 17




**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 «Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti»..... Pag. 21**

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 21.

**Integrazione all'art. 5, della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 concernente: «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010)»..... Pag. 23**



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 luglio 2009, n. 0185/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR - Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008 n. 238.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009)*

### IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;

Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006 che descrive l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento ed il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea approva il POR FESR Obiettivo Competitività ed occupazione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata;

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n.7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n.1083/2006 (Legge comunitaria 2007));

Vista la deliberazione 21 luglio 2008 n.1427 che approva il «Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia», ai sensi del Capo V della legge regionale summenzionata;

Visto il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione (POR) FESR 2007-2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 238), di seguito Regolamento di attuazione del POR;

Considerato che a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale è stato costituito il Servizio coordinamento politiche per la montagna al fine di coordinare le politiche di sviluppo per la montagna;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n. 7 e 23 febbraio 2009, n. 371 con cui sono state approvate le Linee Guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed integrazione dei piani di azione locale delle aree montane (C.I.M.A.) nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione;

Considerato che tali Linee guida, condivise dal Comitato di Sorveglianza del Programma sopraccitato, definiscono le principali modalità

operative per l'attuazione dell'Attività 4.2.a «Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente»;

Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR con la definizione delle modalità attuative dell'Attività 4.2.a e, in particolare, dello strumento di attuazione C.I.M.A.;

Viste le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del Regolamento di attuazione del POR ove si dispone che «la Giunta regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse»;

Considerata l'opportunità di specificare la tipologia dei bandi oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale al fine di garantire una più celere attuazione del Programma e una esplicita modalità di gestione dello stesso;

Ritenuto opportuno quindi integrare il Regolamento di attuazione del POR con la precisazione della tipologia di bandi e inviti che devono essere approvati dalla Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

Considerato, inoltre, che la vigente normativa regionale prevede quale strumento di gestione la delegazione amministrativa intersoggettiva, di cui all'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

Considerate l'opportunità e necessità di prevedere l'istituto sopra richiamato nell'ambito delle procedure di gestione del Programma Operativo Regionale al fine di garantire una celere ed efficace attuazione dello stesso;

Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR in ordine alle disposizioni comuni per la gestione del Programma con tutti i possibili strumenti di gestione previsti dall'ordinamento regionale in vigore e, pertanto, anche tramite l'introduzione dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva;

Preso atto della diversa tipologia della natura degli interventi ammessi a finanziamento sul programma operativo nonché del diverso assetto organizzativo delle singole strutture attuatrici coinvolte nella gestione dello stesso;

Considerata la finalità di garantire una gestione finanziaria quanto più coerente con la ripartizione delle competenze tra i diversi dirigenti coinvolti;

Considerata l'opportunità di prevedere che l'atto di disimpegno di competenza del Direttore centrale possa essere delegato dallo stesso ai Direttori di servizio ove la natura dell'operazione oggetto di concessione renda la predisposizione di questi atti più efficace ed efficiente rispetto alla situazione organizzativa del soggetto coinvolto;

Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR in ordine alle disposizioni per la gestione ordinaria del programma, con l'inserimento all'art. 11 di un ulteriore comma che preveda la possibilità di delega del Direttore centrale al Direttore di servizio in ordine alla rideterminazione dell'impegno;

Considerato, inoltre, l'art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del POR, che disciplina le ipotesi di erogazione in via anticipata, rispettivamente nel caso di aiuti di stato e al di fuori del regime di aiuti di stato, qualora i beneficiari siano soggetti privati;

Considerato che, in entrambi i casi sopra descritti dall'art.12, commi 3 e 4, si prevede che le erogazioni in via anticipata devono comunque rispettare il limite del 35% dell'importo concesso di cui all'art.78, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1083/2006;

Preso atto che sono state avviate le procedure di modifica del quadro normativo comunitario di riferimento, che saranno oggetto di prossima valutazione della Commissione europea;

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento di attuazione del POR anche con l'inserimento della previsione, nel caso delle erogazioni in via anticipata, del generale rispetto dei limiti del quadro normativo comunitario di riferimento, nonché delle indicazioni rese dall'Autorità di Gestione con apposite circolari;

Visto, inoltre, l'art. 15, comma 2, lett a), del Regolamento di attuazione del POR;

Considerato che le disposizioni di cui al vigente quadro normativo di riferimento comunitario ricomprendono la possibilità di finan-



ziare operazioni non solo già finanziate con strumenti regionali bensì, e soprattutto, operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il citato art.15, comma 2, lett. a) del Regolamento di attuazione del POR anche con l'inserimento della previsione della ammissibilità a finanziamento comunitario di operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale e non limitarlo alle operazioni già finanziate con strumenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 1 lett. b) dello Statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia).

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009 n. 1277 con la quale la Giunta medesima, ha approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE 2007-2013, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 SETTEMBRE 2008, N. 238.

Art. 1.

*Integrazioni all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008*

1. Alla fine della lettera a) del comma 4, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), sono aggiunte le parole: «nonché il documento per il coordinamento e integrazione delle Aree montane avente finalità di sintesi e raccordo tra il Programma e i piani di azione locale delle Comunità Montane e delle Province di Gorizia e Trieste approvati ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano)».

2. Alla fine della lettera d) del comma 4, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008, sono aggiunte le parole: «finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 9-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2008*

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Delegazione amministrativa intersoggettiva) — 1. L'Amministrazione regionale, ove ricorra, è legittimata ad operare tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 3.

*Integrazioni all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli atti di rideterminazione dell'impegno, di cui al comma 1, sono effettuati con decreto del Direttore centrale, fatta salva l'ipotesi di delega al Direttore di servizio.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008*

1. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008, le parole «e nel limite massimo del 35% dell'importo totale dell'aiuto di stato concesso», sono sostituite dalle parole «e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa indicazione con apposita circolare della Autorità di Gestione».

Al comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008, le parole «non possono superare al massimo il 35% dell'importo loro concesso» sono sostituite dalle parole «non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa indicazione con apposita circolare della Autorità di Gestione».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008 le parole «già finanziate» sono sostituite dalle parole «già ammesse a finanziamento».

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 17-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2008*

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2008 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Disposizioni per l'attuazione dell'attività 4.2.a) del Programma) — 1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, di concerto con l'Autorità di Gestione del Programma, predispone il documento per il coordinamento e l'integrazione delle aree montane di cui alla lettera a), comma 4, art. 7.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0689



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 luglio 2009, n. 0216/Pres.

**Modifiche al «Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 295.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati) ed, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati, entro un anno dalla designazione, appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, tra le altre, detta norme in materia di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e, in particolare, il Titolo V che stabilisce disposizioni specifiche per le zone vulnerabili da nitrati;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2007, n. 536 (Riapprovazione della disciplina della comunicazione di avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento), adottata ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Legge finanziaria 2007);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 (decreto legislativo n.152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2879 (Rece 1782/2003 e rece 1698/2005. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione);

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 295 (Approvazione del Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale 7 aprile 2006), di seguito denominato PdA;

Preso atto che, dall'istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti tenendo conto degli allevamenti presenti e della SAU nelle zone vulnerabili, risulta che il carico medio di azoto proveniente da effluenti zootecnici riferito alla medesima area è di 41 kg/ha/anno;

Preso atto che, dall'istruttoria effettuata dagli uffici regionali competenti, risulta che gli allevamenti di piccole dimensioni presenti nelle zone vulnerabili rappresentano il 71% degli allevamenti totali e che da essi deriva il 15% dell'azoto proveniente da effluenti zootecnici;

Atteso che nell'area delimitata l'attività del pascolo non è usualmente praticata;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle valutazioni sopra esposte ed ai sensi dell'art. 24, comma 1 e dell'art. 8, comma 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, dettare specifiche disposizioni per il volume degli stoccaggi degli allevamenti di piccole dimensioni;

Ritenuto di integrare il PdA riportando alcune disposizioni previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 ed, in particolare, l'art. 24, comma 2;

Ritenuto necessario prevedere un periodo transitorio per consentire l'adeguamento delle aziende ai nuovi adempimenti obbligatori relativi alla Comunicazione e al PUA;

Ritenuto necessario, al fine di rendere maggiormente rispondenti alla realtà agronomica del territorio gli apporti azotati massimi previsti nell'Allegato 4, dettagliare meglio gli apporti azotati derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica, nonché rideterminare il fabbisogno azotato di alcune colture, sottostimato nella versione attuale del PdA;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2009, n. 1688;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso le modifiche al «Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006» emanato con proprio decreto n. 295/2008;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono emanate le modifiche al «Programma d'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006» emanato con proprio decreto n. 295/2008, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la successiva notifica alla Commissione europea.

TONDO



MODIFICHE AL «PROGRAMMA D'AZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA TUTELA ED IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA PER LE AZIENDE LOCALIZZATE IN ZONE VULNERABILI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006, E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 7 APRILE 2006» EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 OTTOBRE 2008, N. 295.

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008*

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008, le parole «va limitata l'esposizione», sono sostituite dalle seguenti: «è raccomandata una ridotta esposizione».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: «, che producono annualmente oltre 1000 kg di azoto al campo,»; sono abrogate;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5, negli allevamenti di piccole dimensioni definiti alla lettera *t*), comma 1 dell'art. 2, la capacità di stoccaggio degli allevamenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 e del comma 7 dell'art. 8 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, non è inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o di prati di media o lunga durata o di cereali autunno-vernini;

b) 120 giorni per tutti i casi diversi da quelli di cui alla lettera a)».

Art. 3.

*Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le aziende esistenti, che producono deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'articolo 5, comma 9.».

Art. 4.

*Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008*

1. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008, dopo le parole «al decreto legislativo n. 217/2006», sono aggiunte le seguenti: «e delle acque reflue di cui all'art. 101 del decreto legislativo n. 152/2006».

Art. 5.

*Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008*

1. Al comma 5 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008, dopo le parole «addizionati con inibitori della nitrificazione», sono aggiunte le seguenti: «o dell'ureasi».

Art. 6.

*Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008*

1. Il comma 5 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Le aziende che producono o utilizzano un quantitativo superiore a 1000 kg di azoto al campo all'anno derivanti da effluenti di allevamento presentano o integrano la Comunicazione ed il PUA, in conformità alla DGR n. 536 del 16 marzo 2007, entro il 30 novembre 2009. Gli adempimenti previsti sono riportati nella tabella 1 dell'allegato 3».

Art. 7

*Sostituzione dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008*

1. L'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione n. 295/2008 è sostituito dall'Allegato 4 al presente Programma.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Programma entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO 4

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE DOSI DI FERTILIZZANTE E DEGLI APPORTI MASSIMI ALLE COLTURE

Le dosi di fertilizzante da apportare alle colture, tenuto conto di quanto stabilisce il CBPA, devono essere definite tramite il bilancio dell'azoto (apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione non superiore al fabbisogno prevedibile di azoto della coltura).


La gestione razionale della fertilizzazione deve essere determinata pertanto attraverso la seguente equazione:

$$(I) (Y * B) = Nc + Nf + An + (Fc * Kc) + (Fo * Ko)$$

Al primo membro dell'equazione compare il fabbisogno culturale, mentre al secondo compaiono gli apporti azotati alla coltura derivanti dalla precessione culturale, dagli apporti naturali e dalle fertilizzazioni effettuate nell'anno.

Y = resa della coltura; dipende, in condizioni di ordinarietà di tecnica agronomica praticata dall'agricoltore, dalle condizioni pedoclimatiche e dalla disponibilità irrigua; nelle tabelle 1a e 1b vengono riportate le rese massime ammesse, distinte, per le colture erbacee, tra alta o bassa pianura (secondo quanto distinto in tabella 3) e per disponibilità irrigua.

B = coefficiente unitario di fabbisogno, è specifico della coltura; i coefficienti da utilizzare sono riportati nelle tabelle 1a e 1b.



Nc = disponibilità di azoto derivante dalla precessione colturale; i quantitativi di azoto che devono essere considerati sono:

a) in positivo pari a: 80 kg/ha per medicai di 3 o più anni in buone condizioni e prati di graminacee o misti di 6 o più anni; 60 kg/ha per medicai diradati; 30 kg/ha per prati di trifoglio e prati di graminacee o misti di durata inferiore ai 6 anni;

b) in negativo pari a: 30 kg/ha per l'interramento di paglie di cereali autunno-vernini e di 40kg/ha per l'interramento di stocchi di mais o sorgo da granella.

Nf = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame dell'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 305 dell'azoto apportato.

An = apporti naturali, consistenti in:

a) apporti di azoto derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica:

i prati permanenti o avvicendati, le colture legnose agrarie con inerbimento degli interfilari e le colture che richiedono modeste lavorazioni mantengono il contenuto di sostanza organica del suolo in condizioni di equilibrio; in questi casi l'apporto da mineralizzazione si considera nullo;

nei suoli soggetti a ripetute lavorazioni dovute ad esigenze colturali o alla successione di più coltivazioni nell'anno si determina uno spostamento dell'equilibrio del ciclo del carbonio verso la mineralizzazione; in questi casi si può valutare un apporto da mineralizzazione di 45 kg/ha per anno;

b) fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche; nel computo vanno considerati 20 kg/ha per anno.

Fc = quantità di azoto apportata con i concimi azotati;

Kc = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di Fc; nel computo va considerato pari a 1, ed esprime una efficienza pari al 100% del titolo commerciale del concime azotato;

Fo = quantità di azoto apportata con fertilizzanti organici (effluenti di allevamento, fanghi di depurazione, acque reflue e ammendanti organici); per il computo devono essere utilizzate le tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento.

Ko = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di Fo. Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle caratteristiche del suolo. A scala aziendale è necessario ottenere una buona efficienza tramite lo spandimento degli effluenti di allevamento in epoche il più possibile prossime all'utilizzo dell'azoto da parte delle colture, compatibilmente con le condizioni di umidità dei suoli e le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Al fine di assicurare un'utilizzazione agronomica efficiente degli effluenti di allevamento, per il calcolo devono essere utilizzati, in linea con quanto previsto dall'allegato V del decreto ministeriale 7 aprile 2006, i seguenti coefficienti di efficienza: 0,5 per liquami bovini e letami; 0,6 per i liquami suini e avicunicoli.

Mettendo in evidenza nella equazione (1) i termini relativi alla fertilizzazione, e applicando un Kc pari a 1, è possibile calcolare i quantitativi massimi di fertilizzanti azotati che possono essere apportati alla coltura:

$$(2) Fc + (Fo * Ko) = (Y * B) - Nc - Nf - An$$

Nell'impiego dei fertilizzanti deve essere data priorità, dove disponibili, agli effluenti di allevamento, riservando i concimi azotati alle colture e alle fasi fenologiche che richiedono una pronta disponibilità dell'azoto.

Gli apporti di azoto derivanti da effluenti di allevamento, da fertilizzanti organici derivanti da effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo n. 217/2006 e da acque reflue di cui all'art.101 del decreto legislativo n. 152/2006 possono superare i 170 kg/ha, compatibilmente

con i fabbisogni colturali specifici e fermo restando il rispetto del limite massimo di 170 kg/ha, per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

Per la definizione degli apporti complessivi di azoto (Fc + (Fo\*Ko)) si applica l'equazione (2) per coltura in relazione a precessione colturale, condizioni pedoclimatiche e disponibilità irrigua; in alternativa, al fine di ridurre gli oneri legati al calcolo del bilancio dell'azoto, è ammesso l'utilizzo dei valori riferiti agli apporti massimi di azoto applicabili alle colture riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c, 2d, 2e. L'attribuzione delle condizioni pedoclimatiche (alta pianura e morena o bassa pianura, definite su base comunale) per ogni area aziendale omogenea o particella catastale deve essere effettuata secondo quanto indicato dalla tabella 3; mentre l'eventuale apporto di acqua irrigua viene dichiarato dal titolare dell'azienda.

Gli apporti massimi di azoto (Fc + (Fo \* Ko)), riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, sono conformi all'equazione (2), con l'accorgimento di porre a disposizione delle colture almeno il 50% del fabbisogno azotato massimo (Y\*B), qualora la disponibilità di azoto derivante dalla precessione colturale e dagli apporti naturali riducano, sotto tale soglia, gli apporti di azoto complessivi calcolati.

Il calcolo degli apporti di fertilizzante può essere attuato seguendo lo schema seguente in cui vengono elencati gli input necessari, e viene illustrato il percorso logico per la definizione dell'apporto massimo di azoto organico (Fo) e di azoto minerale (Fc).

Visto, il *Presidente* TONDO

(*Omissis*).

**09R0763**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 luglio 2009, n. 0217/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17, per l'installazione di ascensori.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009) che autorizza l'Amministrazione Regionale a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 23 luglio 2009, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17, per l'installazione di ascensori»;

Ritenuto di emanare il Regolamento approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 23 luglio 2009, allegato e facente parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1728;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n.17, per l'installazione di ascensori» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009), per l'installazione di ascensori.**

Art. 1.

*Contenuti e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009) per l'installazione di ascensori.

Art. 2.

*Strutture competenti ai fini del procedimento*

1. Alla ricezione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi in argomento, all'esame dei progetti degli interventi di cui all'art. 3 e ad eventuali sopralluoghi che si riterranno necessari, provvederà la Direzione Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio.

Art. 3.

*Interventi finanziabili*

1. Destinatari dei contributi sono i condomini privati con più di tre livelli fuori terra privi di ascensore.

2. Per livelli si intendono i piani dei condomini abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente. Aifini contributivi i livelli si conteggiano partendo dal piano più basso dell'edificio. Come previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, nel computo dei livelli sono compresi eventuali interrati o porticati.

3. È ammesso a contributo l'intervento di installazione di ascensori comportante:

a) costruzione di ascensori con le opere necessarie per l'adeguamento dei vani scale relativi, quali: scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura o modifica forature, modifica serramenti o nuovi serramenti, intonaci, forniture e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa;

b) competenze professionali per la progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella percentuale massima del 12%, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres..

4. Il contributo non può superare il 50% della spesa riconosciuta ammissibile che, comprensiva dell'I.V.A., non può comunque essere superiore all'importo di € 78.000,00.

5. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi i cui lavori siano iniziati in data successiva alla presentazione della domanda.

6. È ammissibile a contributo la spesa determinata ai sensi del presente articolo, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica anche di natura fiscale.

Art. 4.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito bando da approvarsi con decreto del Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici e da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il bando di cui al comma 1 deve indicare le modalità di presentazione delle domande da far pervenire alle Direzioni Provinciali Lavori Pubblici territorialmente competenti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Le domande di contributo sono presentate dall'amministratore del condominio, ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato.

4. Le domande di contributo devono essere redatte secondo lo schema allegato e parte integrante del bando, corredate da una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e delle priorità di cui all'allegato A.

5. Alla domanda di contributo devono essere allegati:

a) atto di nomina dell'amministratore, ovvero atto di conferimento di procura comprensiva di mandato;

b) delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa, secondo le modalità previste in materia di innovazioni dall'art. 1120 c.c., comma 1, e con le maggioranze previste dall'art. 1136, secondo e terzo comma del codice civile;

c) preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate all'art. 3, comma 3;

d) certificato medico comprovante la condizione di disabile, secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 5.

*Criteri e priorità di valutazione*

1. La valutazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale n. 17/2008 (Legge finanziaria 2009) viene effettuata tenendo conto, per ciascun condominio, del numero dei livelli, delle persone disabili e delle persone anziane ultrasessantenni stabilmente residenti nello stesso, secondo le tabelle riportate nell'allegato A.

2. I requisiti e le priorità sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

3. Nel calcolo della percentuale degli ultrasessantenni stabilmente residenti nei condomini privati il risultato viene arrotondato all'unità superiore.

Art. 6.

*Istruttoria*

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici riceventi la domanda di contributo verificano l'accogliibilità della stessa; qualora sia necessario integrare la documentazione allegata alla domanda, ne danno comunicazione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine perentorio, non superiore a giorni 10, per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di documentazione integrativa.

2. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio attribuiscono alle domande presentate il punteggio secondo i criteri e le priorità di cui all'art. 5 e provvedono, entro 45 giorni successivi alla



scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 4, comma 2, a trasmettere alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici i dati necessari per la formulazione della graduatoria.

3. In caso di parità di punteggio viene privilegiato chi ha conseguito il medesimo tramite la somma di più priorità. In caso di ulteriore parità di condizioni la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici provvederà ad effettuare il sorteggio fra le domande qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti per il soddisfacimento di tutte le domande accoglibili.

4. La Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici predispone la graduatoria delle domande accoglibili, unitamente all'elenco delle domande non accolte.

#### Art. 7.

##### *Approvazione della graduatoria*

1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la graduatoria delle domande accoglibili, unitamente all'elenco delle domande non accolte.

2. La graduatoria è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Sulla base delle domande presentate e della successiva graduatoria si provvede al riparto dei fondi tra le singole Direzioni Provinciali.

4. Per le domande che non si trovano in posizione utile in graduatoria la Direzione Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio dà comunicazione agli interessati della conclusione del procedimento.

#### Art. 8.

##### *Documentazione necessaria ai fini della concessione*

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del graduatoria, ai fini della concessione dell'agevolazione richiedono con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti inseriti in posizione utile, la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di centoventi giorni:

a) progetto relativo all'intervento, comprensivo di relazione tecnica e preventivo di spesa, munito di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla-osta o quant'altro dovuto per legge o regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad altre eventuali agevolazioni richieste o concesse aventi la medesima finalità, con allegato il preventivo della spesa rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell'intervento, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica anche di natura fiscale.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

3. La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, di cui ai commi 1 e 2, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l'archiviazione della domanda, che viene comunicata dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio secondo le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 9.

##### *Modalità di concessione*

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emettono il provvedimento di concessione del contributo nel quale vengono fissati i termini per la rendicontazione della spesa non eccedenti i tre anni dalla data del provvedimento stesso.

2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

3. I termini stabiliti dai Direttori Provinciali Lavori Pubblici di cui al comma 1 possono essere prorogati su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

#### Art. 10.

##### *Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato con i contributi di cui all'art. 1, l'amministratore del condominio ovvero il rappresentante dei condomini di cui all'art. 4, comma 3, presenta nei termini previsti dal decreto di concessione e secondo le disposizioni dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 la seguente documentazione:

a) dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

b) certificato di collaudo finale dell'impianto e dichiarazione di fine lavori delle opere edili necessarie per la realizzazione dell'intervento, presentata al Comune a chiusura degli interventi autorizzati e ammessi a finanziamento;

c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d) prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell'intervento.

#### Art. 11.

##### *Determinazione definitiva ed erogazione del contributo*

1. Il Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, con unico provvedimento, accerta la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sulla base della documentazione trasmessa di cui all'articolo 10, determina definitivamente l'ammontare del contributo e ne dispone il pagamento in un'unica soluzione.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

09R0764



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 luglio 2009, n. 0218/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 331.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

Visto il proprio decreto 29 ottobre 2002, n. 0331/Pres, con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

Visto l'art. 10, commi 11 e 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) che reca modifiche al predetto art. 18;

Rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute ad opera del sopraccitato articolo 10 della legge regionale n. 17/2008, si rende necessario modificare il Regolamento di cui al menzionato decreto del Presidente della Regione n. 331/2002;

Tenuto conto del parere favorevole della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996, espresso con nota prot. 139/09 del 30 giugno 2009, conservata in atti;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1735;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 ottobre 2002, n. 331» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 331.**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 331.

Art. 2.

*Sostituzione del titolo del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 331/2002*

1. Il titolo del Regolamento di cui al decreto del Presidente della regione n. 331/2002, è sostituito dal seguente: «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività previste dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 331/2002*


1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 331/2002 le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 2 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 331/2002*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 331/2002, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) la Cooperativa sociale Onlus Hattiva Lab per l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta attraverso il suo Centro InfoHandicap.».



## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 3 del decreto del  
Presidente della Regione n. 331/2002*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 331/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Criteri e modalità di riparto) — 1. Le risorse disponibili sono ripartite con le seguenti modalità:

a) una quota pari all'90% è assegnata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), così suddivisa:

1) il 70% ai centri ed istituti specializzati residenziali in misura proporzionale e comunque non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile per ciascun soggetto richiedente;

2) il 30% ai centri ed istituti specializzati semiresidenziali in misura proporzionale e comunque non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile per ciascun soggetto richiedente.

b) una quota pari al 20% è assegnata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e b-bis), con la seguente suddivisione:

1) l'85% all'associazione «Comunità Piergiorgio» a copertura degli oneri sostenuti per l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), fino al limite massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile;

2) il 15% alla «Cooperativa sociale Onlus Hattiva Lab» a copertura degli oneri sostenuti per l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-bis), fino al limite massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'eventuale disponibilità residua dopo la ripartizione effettuata ai sensi del comma 1 viene ulteriormente ripartita, in misura proporzionale, tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).».

## Art. 6.

*Norma transitoria*

Il presente Regolamento si applica anche alle domande presentate entro il 31 gennaio 2009.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

09R0765

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
3 agosto 2009, n. 0223/Pres.

**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma  
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 11 della citata legge regionale n. 26/2005, il quale prevede interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 31 agosto 2007, n. 0273/Pres. recante «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria» e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione della menzionata legge regionale;

Visto l'art. 16, comma 1, del citato regolamento il quale prescrive che la domanda di agevolazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2005 è presentata entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre;

Ritenuto opportuno anticipare «una tantum» il termine per la presentazione delle domande, fissando l'ultima data utile per l'inoltro al 1° settembre 2009, in considerazione della prossima emanazione dei bandi aventi per oggetto contributi a valere sull'attività 1.1.a) «Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese» del Programma Operativo Regionale competitività e occupazione FESR 2007-2013, come previsto dall'art. 47 del regolamento citato, riservando alla Giunta regionale di disporre con successivo atto deliberativo la riapertura dei termini suddetti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare conseguentemente il termine previsto all'art. 16, comma 1 del più volte richiamato regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 140 del 30 aprile 2004;

Visto in particolare l'art. 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004, il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune;



Visto altresì, l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004, il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità di aiuto o riduzione delle spese ammissibili;

Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica della modifica del proprio decreto 0273/Pres./2007, come sopra riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1775;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», in conformità al testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria».**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», emanato con Decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 e s.m.i.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 16  
del decreto del DPR n. 273/2007*

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui all'art. 47 e in deroga a quanto prescritto dal comma 1, con riferimento all'anno 2009, la scadenza annuale del 30 settembre è anticipata al 1° settembre.

1-ter. I termini di presentazione delle domande successivi al 1° settembre 2009 sono fissati dai bandi emessi in esecuzione dell'Attività 1.1.a) dell'Asse I del POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 ai sensi dell'art. 47.

1-quater. Per i semestri successivi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale in relazione all'andamento dei bandi emanati a valere sulla programmazione comunitaria 2007 - 2013 ai sensi dell'art. 47.».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(*Omissis*).

09R0766

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 46.

**Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*  
n. 30 del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;


Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Considerato quanto segue:

1. La materia dell'edilizia residenziale pubblica è disciplinata da diverse leggi statali ed in particolare dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

2. A livello regionale, la materia è regolata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino



delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e nella legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

3. La legge n. 560/1993 è la norma di riferimento per l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e definisce, in assenza di norme regionali diverse, i criteri e le modalità di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica;

4. La disciplina dell'intera materia «edilizia residenziale pubblica», a seguito dell'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento all'ordinamento costituzionale vigente che ha attribuito alle Regioni «competenza esclusiva o residuale» per quanto riguarda la parte relativa all'organizzazione e la gestione degli interventi e per quanto attiene alle politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all'alienazione del patrimonio degli alloggi ricompresi nei programmi regionali di vendita;

5. Che il mutato quadro costituzionale induce a procedere alla definizione di una nuova disciplina organica e sistematica dell'edilizia residenziale e che la stessa è in corso di elaborazione sulla base della proposta di legge n. 332 del 10 marzo 2009 (Disciplina regionale dell'edilizia abitativa sociale), attualmente in fase di esame istruttorio da parte delle competenti commissioni consiliari;

6. In attesa del riordino generale della materia, che andrà a disciplinare in maniera diversa l'intero settore con l'effettivo esercizio delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai requisiti ed alle condizioni di alienabilità degli immobili stessi, si rende necessario intervenire con un atto legislativo ad effetto transitorio;

7. Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43, sono stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all'acquisto, il prezzo sia stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e sia stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di compravendita;

8. Valutata la necessità di provvedere ad un ulteriore breve sospensione delle attività di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in attesa di un riordino complessivo della materia che introduca nuovi criteri per la cessione degli alloggi, diversi rispetto alla legge n. 560/1993 e più rigorosi;

9. Che il blocco delle attività di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nei diversi programmi regionali di cessione ed alle loro successive deliberazioni di integrazione, viene previsto per periodo limitato con la sola esclusione degli alloggi per i quali i soggetti gestori, di cui alla legge regionale n. 77/1998, dichiarino che sia intervenuto accordo con gli assegnatari, alla data del 27 maggio 2008, sulla compravendita dell'immobile alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla citata legge n. 560/1993;

10. Che le procedure relative alla cessione degli alloggi devono concludersi per un periodo di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

11. Che sulla base del principio di buona amministrazione, è necessario stabilire che gli enti proprietari si impegnano a verificare che i gestori abbiano dato risposta agli assegnatari che avevano presentato domanda per l'acquisto dell'alloggio;

Si approva la seguente legge

#### Art. 1.

##### *Sospensione dell'efficacia dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

1. Nelle more della revisione della disciplina relativa alla edilizia residenziale pubblica, sono sospese le procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, ed alle successive deliberazioni di integrazione e modifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le procedure di cessione relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica possono concludersi nel caso in cui l'ente gestore dichiari che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008, accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e previa ulteriore verifica dei requisiti di legge e delle condizioni. Tali procedure devono concludersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla luce del principio di buona amministrazione, gli enti proprietari si impegnano, secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità, a verificare che i gestori abbiano effettivamente dato una risposta in merito alla loro posizione a tutti gli assegnatari che abbiano presentato domanda o abbiano in corso l'istruttoria per l'acquisto dell'alloggio alla data del 27 maggio 2008. Tale risposta deve essere trasmessa all'assegnatario entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

09R0803

#### LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 47.

##### **Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Preambolo


Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 35;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;



Considerato quanto segue:

1. È in fase di istruttoria da parte delle commissioni consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di legge n. 353 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2009 sul riordino dei consorzi di bonifica;

2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall'esigenza del contenimento dei «costi della politica» come disposto dalla legge n. 244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;

3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire alla nuova organizzazione prospettata, la pro posta prevede una disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi dall'assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi provvisori, a quello a regime;

4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l'esigenza - nelle more di approvazione della proposta di riordino - di dare avvio in tempi brevi all'iter elettorale, al fine di rispettare le modalità ed i tempi già stabiliti nei rispettivi statuti;

5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere l'avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che, comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi brevi a seguito dell'entrata in vigore della legge di riordino;

6. Con la presente proposta di legge si è ritenuto inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operatività per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della legge regionale n. 34/1994, nonché una data certa entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per l'insediamento degli organi effettivi, prevedendo a tal fine anche l'abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) che non dispone niente in tal senso;

Si approva la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Proroga degli organi dei consorzi di bonifica*

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2009 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli artt. 52 e 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

#### Art. 2.

##### *Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica*

1. Le procedure per l'elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all'art. 1 sono sospese fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono comunque attivate nei tempi utili per consentire l'insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° luglio 2010.

#### Art. 3.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 72/2008*

1. L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

**09R0804**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
5 agosto 2009, n. 48/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

#### Preambolo

Visto l'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n. 438;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 680;

Considerato quanto segue:

1. dall'evoluzione della normativa in materia di contratti ed in particolare a seguito delle modifiche relative al decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008 n. 30/R/2008 (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»), in base alle quali, tra l'altro, si è provveduto ad apportare significative semplificazioni per le spese in economia per forniture e servizi nonché ad ampliare l'utilizzo dell'ordinativo diretto ad altre tipologie di spesa, si è reso necessario procedere a modificare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 concernenti in particolare l'assunzione degli impegni con ordinativo diretto;



2. inoltre dall'esperienza maturata dall'applicazione della normativa in materia di contabilità è emersa la necessità di modificare in modo circoscritto e puntuale al cune disposizioni relative alla disciplina della gestione delle spese e al monitoraggio dei flussi finanziari;

3. occorre quindi, per quanto sopra indicato, prevedere modalità di gestione e contabilizzazione delle aperture di credito autorizzate a favore dei funzionari delegati che siano adeguate alle procedure di gestione ordinaria delle spese, nonché aggiornare la disciplina delle casse economali e delle carte di credito aziendali allo scopo di garantire adeguate modalità di gestione e di contabilizzazione;

4. nella legge regionale 22 ottobre 2009 n. 55 «Disposizioni sulla qualità della formazione», ed in particolare nell'art. 7, tra la documentazione a corredo delle proposte di legge è prevista la relazione tecnico-finanziaria;

5. nel Regolamento di contabilità di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, nell'art. 71-ter, ed in particolare nella rubrica e nel comma 1, per indicare lo stesso documento è utilizzata l'espressione «relazione tecnica sulla metodologie di quantificazione»

6. Si rende necessario infine adeguare l'art. 71-ter del regolamento di contabilità alle disposizioni della legge regionale n. 55/2008, procedendo a sostituire nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo l'espressione «relazione tecnica sulla metodologie di quantificazione» con l'espressione «relazione tecnico-finanziaria».

Si approva il presente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Sostituzione dell'art. 42 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'art. 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»), è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Impegni con ordinativo diretto*). — 1. L'ordinativo diretto emesso nell'ambito delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici costituisce atto idoneo per l'assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.

2. L'apposizione del visto contabile e la conseguente registrazione dell'impegno, effettuata ai sensi dell'articolo 41, è condizione necessaria per procedere all'affidamento del contratto.

3. Nelle ipotesi di cui all'art. 41, comma 2, la registrazione dell'impegno non è effettuata e l'ordinativo diretto è rinviato al dirigente che lo ha emesso con l'indicazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.»

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'art. 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (*Ordini di accreditamento*). — 1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell'eventuale supplente mediante ordine di accreditamento.

2. L'ordine di accreditamento viene disposto alternativamente:

a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio;

b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale.

3. L'ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi:

a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento;

b) il numero del capitolo di bilancio;

c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente;

d) la piazza di pagamento;

e) l'oggetto della spesa;

f) l'ammontare dell'accREDITAMENTO;

g) gli estremi dell'atto che autorizza l'apertura di credito.

4. L'ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all'emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall'art. 58.»

#### Art. 3.

##### *Modifica dell'art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, è aggiunta la seguente lettera:

«h-bis) la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale»

#### Art. 4.

##### *Modifica dell'art. 62 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. Il comma 1 dell'art. 62 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il funzionario delegato trasmette distintamente per ogni apertura di credito:

a) nel caso di cui all'art. 57 comma 2 lettera b), l'entità delle spese sostenute al termine dell'esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura organizzativa competente in materia di spesa;

b) nei casi di cui all'art. 57 comma 2 lettere a) e b), il rendiconto delle spese sostenute, nel termine di trenta giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura regionale competente in materia di riscontri delle gestioni dei funzionari delegati.»

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'articolo 63 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Contenuto del rendiconto*). — 1. Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene:


a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;

b) gli estremi dell'ordine di accreditamento;

c) l'entità dei fondi amministrati;

d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento;

e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto.



2. Al rendiconto sono allegati:

- a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelievo pagati;
- b) i mandati di pagamento annullati;

c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito.

3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelievo informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.»

#### Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'articolo 64 del d.p.g.r. n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Riscontro del rendiconto e responsabilità*). — 1. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilità grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate.

2. La struttura organizzativa di cui all'art. 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture.

3. La struttura organizzativa di cui all'art. 62 comma 1 lettera b) effettua controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando scarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.

4. Qualora in sede di riscontro di cui all'art. 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarità nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato è invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi.

5. Se il rendiconto non è approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.»

#### Art. 7.

*Modifica dell'art. 65 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. Il comma 2 dell'art. 65 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento:

- a) di spese relative alla fornitura di beni, servizi e lavori di manutenzione necessari al funzionamento degli uffici;
- b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa;
- c) di indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa;
- d) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza.»

#### Art. 8.

*Modifica dell'art. 66 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. Il comma 1 dell'art. 66 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il funzionario delegato del Centro direzionale, nell'ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, può anticipare somme al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed ai dipendenti regionali per l'effettuazione di minute spese di ufficio, spese di missione e trasferta o altre spese per le quali sia richiesto l'immediato pagamento.»

#### Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'articolo 67 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (*Istituzione della cassa economale*). — 1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa può essere istituita una cassa economale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:

- a) all'individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile;
- b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale.
- 3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale è utilizzata per le seguenti tipologie di spesa:
  - a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto;
  - b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi;
  - c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge;
  - d) spese postali;
  - e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio;
  - f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto.

4. La dotazione di ciascuna cassa economale non può essere superiore ad € 25.000,00. Essa è costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilità speciale a titolo di anticipazione.

5. La cassa economale non può essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale.

6. Il funzionario incaricato è direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarità delle scritture.»

#### Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'art. 68 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Modalità di pagamento*). — 1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti.



2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.»

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'art. 70 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (*Registrazioni e rendiconti*). — 1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l'ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa.

2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all'art. 69, è presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e dà scarico delle spese in esso registrate.

3. Ove siano riscontrate irregolarità, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate.

4. Al termine dell'esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residue in contanti.»

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. L'art. 71 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (*Carta di credito aziendale*). — 1. Fermo restando il rispetto delle normative in materia di contratti pubblici e di ordinamento contabile, possono essere utilizzate carte di credito aziendali per il pagamento delle seguenti spese:

- a) spese di missione e rappresentanza degli assessori;
- b) spese di missione dei dipendenti;
- c) spese di funzionamento, qualora la carta di credito sia l'unico strumento di pagamento.

2. L'utilizzo delle carte di credito aziendali è soggetto a rendicontazione alla struttura competente in materia di spese.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di rilascio della carta di credito aziendale.»

## Art. 13.

*Modifica dell'art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. Nella rubrica dell'art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «Relazione tecnico-finanziaria».

2. Nel comma 1 dell'art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «relazione tecnico-finanziaria».

## Art. 14.

*Modifica dell'art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001*

1. Nel comma 1 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 la parola «bilancio» è sostituita dalle parole «spese ed entrate».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

**09R0805**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
5 agosto 2009, n. **49/R**.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione), come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 19, e in particolare l'art. 14 della medesima legge regionale n. 53 del 2001;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2009;

Visto il parere della I Commissione - Affari istituzionali, espresso nella seduta del 9 luglio 2009;

Visto l'ulteriore parere della Direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 691;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina regolamentare attuativa della legge regionale n. 53/2001, oggi contenuta nel regolamento 2 gennaio 2002, n. 4R,



richiede di essere modificata per adeguarla alla effettiva dimensione dell'intervento sostitutivo regionale e alle modifiche legislative operate con gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 19.

2. Gli interventi sostitutivi regionali nel corso degli anni 2001-2008 si sono venuti riducendo nel numero e si sono sempre più qualificati come interventi rivolti a risolvere, nelle singole materie, problematiche connesse al compimento di atti obbligatori per legge o ad assicurare la continuità amministrativa di enti che versano in situazione di crisi, per il sussistere di situazioni che ne pregiudicano il regolare funzionamento, comprese quelle derivanti dalla cessazione a diverso titolo dei soggetti preposti agli organi ordinari; è pertanto cresciuta l'esigenza di una maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli organi politici e tecnici regionali che, in ciascuna materia, si devono attivare in fase di promozione e di verifica dell'attività commissariale in funzione degli atti che devono essere adottati dal Presidente della Giunta regionale, mentre si è notevolmente ridimensionata l'esigenza di centralizzazione delle medesime attività.

3. È a tal fine necessario prevedere che il procedimento di nomina dei commissari, fin dalle ordinarie iniziali attività di diffida o di preavviso, e la successiva adozione di direttive e di atti di sospensione e di revoca degli incarichi vedano la primaria partecipazione dell'assessore e della direzione generale competenti per materia, e che le connesse fasi tecniche di predisposizione degli atti di nomina, di accertamento dei requisiti per la nomina, di verifica delle attività commissariali, di dichiarazione della cessazione dell'attività commissariale si svolgano sotto la responsabilità della direzione generale medesima.

4. È opportuno procedere alla semplificazione dei procedimenti, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 53/2001, come modificato dalla legge regionale n. 19/2008, prevedendo:

a) che al complesso procedimento di costituzione e di gestione amministrativa dell'elenco dei candidati esterni si sostituisca uno strumento più semplice, consistente nella raccolta delle disponibilità manifestate da soggetti esterni, i cui requisiti per la nomina siano valutati e accertati nell'unica occasione effettivamente necessaria della nomina;

b) che, per l'identificazione dei requisiti di onorabilità, si faccia riferimento ai medesimi requisiti previsti, in via generale, per le nomine della Regione, di cui all'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5;

c) che non sia più prescritto in via generale il preventivo parere dell'Avvocatura regionale sugli schemi di bando di gara, di contratti e convenzioni o di atti transattivi del commissario, potendo, all'occorrenza, prevedersi nell'atto di nomina forme specifiche o semplificate di controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 53/2001.

5. Ai fini del coordinamento tecnico dei procedimenti di nomina, è sufficiente prevedere il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione in ordine alle proposte di diffida o di preavviso.

6. È, tuttavia necessario, che la direzione generale della Presidenza svolga alcune attività che per loro natura richiedono di essere svolte unitariamente: acquisizione delle disponibilità alla nomina da parte di soggetti esterni alla regione; adozione degli atti concernenti le anticipazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 53/2001; predisposizione della relazione al Consiglio regionale; predisposizione, ove occorra, degli atti di adeguamento delle attività commissariali in corso.

7. Per il carattere complessivo dell'intervento normativo, è necessario procedere alla integrale sostituzione del regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001, provvedendo alla sostanziale conferma di precedenti disposizioni, o alla loro modifica parziale, e alla contestuale abrogazione del regolamento n. 4R/2002.

8. È accolto il parere della prima commissione consiliare - Affari istituzionali ed è conseguentemente adeguato il testo del regolamento.

Si approva il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Disposizioni per l'adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, per le nomine dei commissari di propria competenza per le quali occorra la previa adozione di atti di diffida o di preavviso di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Norme per la nomina di commissari della Regione), provvede alla diffida o al preavviso su proposta dell'assessore regionale competente per materia.

2. Sulla proposta, redatta nella forma di decreto del Presidente della Giunta regionale, è acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione (CTD).

3. La proposta di diffida o di preavviso indica:

a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del commissario;

b) l'ente da diffidare o le amministrazioni interessate al preavviso;

c) in caso di diffida, l'inadempimento o le irregolarità riscontrati;

d) in caso di preavviso, le funzioni e le attività che devono essere esercitate, ovvero gli interventi o le opere che devono essere realizzati;

e) il termine entro il quale l'ente diffidato deve adempiere, ovvero il termine entro il quale le amministrazioni preavvisate devono dichiarare la disponibilità a provvedere autonomamente;

f) l'organo del comune, della provincia o della città metropolitana che ha assunto il potere sostitutivo sulla base di disposizioni che l'ente ha adottato per l'autonomo esercizio di detto potere, ovvero la mancata adozione delle disposizioni medesime;

g) le strutture della direzione generale che hanno accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l'avvio del procedimento di nomina e a cui gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le proprie determinazioni.

4. In caso di diffida, alla proposta è allegata l'individuazione di uno o più soggetti che sono ritenuti in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali per la nomina a commissario. Detta individuazione può anche essere effettuata in un momento successivo, in occasione della conclusione del procedimento di nomina.

5. Gli atti di diffida e di preavviso, una volta adottati, sono comunicati alle direzioni generali interessate.

6. Decorsi i termini indicati nell'atto di diffida o di preavviso, la direzione generale competente per materia predispone gli atti conseguenti.


7. Si procede ai sensi del presente articolo anche nel caso previsto dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale n. 53/2001. Alla eventuale concessione dell'ulteriore termine per l'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso provvede il direttore della direzione generale competente per materia.

#### Art. 2.

##### *Soggetti che possono essere nominati commissari (art. 10, comma 3)*

1. Il provvedimento di nomina dà atto, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 53/2001, della qualificazione professionale o dell'esperienza amministrativa del soggetto nominato commissario, avuto riguardo al titolo di studio conseguito, alle esperienze professionali svolte o in corso, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, società ed organismi pubblici e privati.

2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere requisiti di onorabilità. Ricorrono i requisiti di onorabilità in caso di assenza delle medesime cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).



3. Non può essere nominato chi è stato a suo tempo revocato dall'incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità.

#### Art. 3.

##### *Disponibilità di soggetti esterni alla nomina a commissario e trattamento dei dati (art. 10, comma 3)*

1. Al fine di consentire il più celere svolgimento dei procedimenti di nomina, i soggetti esterni alla Regione possono dichiarare preventivamente la propria disponibilità ad essere nominati commissari.

2. La dichiarazione di disponibilità alla nomina di commissario è inviata alla direzione generale della Presidenza. La dichiarazione contiene i dati anagrafici e di residenza dell'interessato. La dichiarazione contiene altresì, sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti elementi:

- a) titolo di studio e esperienze professionali;
- b) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette a verifica di veridicità, da parte della direzione generale competente per materia, in occasione del procedimento di nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 6.

4. Presso la direzione generale della Presidenza è tenuto ed aggiornato, in formato cartaceo o elettronico, l'elenco dei soggetti che hanno dato la propria disponibilità alla nomina a commissario.

5. Dell'elenco fanno parte anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritti nell'elenco già costituito ai sensi del regolamento approvato al Presidente della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 2002.

6. Nell'elenco sono riportati i seguenti dati, relativi a ciascun soggetto:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
- b) residenza anagrafica;
- c) titolo di studio ed esperienze professionali;
- d) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi.

7. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi del presente regolamento secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

8. I soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità alla nomina a commissario possono in ogni tempo comunicare eventuali variazioni dei propri dati o chiederne la cancellazione.

9. Si procede altresì alla cancellazione dei dati quando viene accertata, in fase di verifica, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2, comma 2.

10. I dati possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica interna, esclusivamente agli uffici regionali, ovvero agli organi competenti per la nomina dei commissari di cui alla legge regionale n. 53/2001.

11. Sul sito web della Giunta regionale è reso disponibile al pubblico il modello-tipo di presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al presente articolo.

#### Art. 4.

##### *Nomina del commissario (articoli 5, 10, 14)*

1. Salve diverse disposizioni di legge, l'organo competente provvede alla nomina del commissario con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono effettuate su proposta dell'assessore competente per materia.

3. I commissari regionali di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53/2001, possono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche. Prima di procedere alla nomina, l'assessore competente per materia acquisisce il parere del CTD, che accerta se le attività e le funzioni

regionali da svolgere mediante l'attività commissariale possono essere svolte utilmente e tempestivamente in via ordinaria dalle strutture regionali.

4. Prima di effettuare la nomina, la direzione generale competente in materia provvede:

a) ad acquisire l'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

b) ad accertare che il soggetto cui conferire l'incarico sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

c) ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, relativa alla sussistenza, al momento della nomina, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2, comma 2;

d) ad acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l'incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione;

e) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l'organizzazione gli elementi di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l'incarico sia dipendente dell'amministrazione regionale;

f) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l'organizzazione, nel caso di dipendente regionale cessato dal servizio, la sussistenza di eventuali divieti previsti dalla legge per il conferimento di incarichi.

5. Se sussiste urgenza a provvedere, l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e l'acquisizione delle autorizzazioni o degli altri elementi previsti dal comma 4 sono effettuati entro dieci giorni dalla data di adozione dell'atto di nomina. In tal caso, l'atto di nomina può rinviare ad un successivo atto aggiuntivo la regolazione degli aspetti dell'incarico connessi alle verifiche suddette.

6. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto interessato, comprese quelle rese in occasione della presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 3, è avviata, ai sensi di legge, dalla direzione generale competente per materia, prima di procedere alla nomina. Per i soggetti di cui all'art. 3, la verifica relativa alle esperienze professionali e alle cariche o agli incarichi ricoperti può essere limitata ai requisiti ritenuti congrui ai fini della nomina. In caso di urgenza le verifiche sono avviate entro dieci giorni dalla data di adozione dell'atto di nomina.

7. Nell'atto di nomina sono indicati gli elementi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 53/2001, nonché:

- a) il presupposto di legge per la nomina del commissario;
- b) l'inadempimento o la irregolarità riscontrati;
- c) gli estremi dell'avvenuta diffida o del preavviso, e il termine di scadenza decorso;

d) l'avvenuta accettazione dell'incarico commissariale da parte dell'interessato;

e) le modalità di comunicazione dell'atto di nomina all'ente sostituito, idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.


8. Gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 53/2001 sono indicati in modo analitico, anche mediante rinvio alle singole disposizioni dell'articolo medesimo.

#### Art. 5.

##### *Direttive al commissario (art. 6, comma 1)*

1. Le direttive di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 53/2001 possono essere adottate con nota scritta dell'organo che ha provveduto alla nomina, comunicata al commissario con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

2. Le direttive di competenza del Presidente della Giunta regionale sono adottate su proposta dell'assessore competente per materia.



## Art. 6.

*Sospensione e revoca degli incarichi (art. 11)*

1. L'organo competente alla nomina provvede alla sospensione dell'incarico di commissario, nei casi previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 53/2001, dando conto delle modalità di accertamento della temporanea impossibilità allo svolgimento del mandato commissariale.

2. Prima di procedere alla revoca per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale, è richiesta al commissario una memoria giustificativa, da trasmettere entro cinque giorni.

3. Nei casi di sospensione o di revoca dell'incarico, l'organo competente provvede contestualmente alla nomina di un sostituto.

4. Gli atti di sospensione e di revoca dei commissari, di competenza del Presidente della Giunta regionale, sono adottati su proposta dell'assessore competente per materia e predisposti dalla direzione generale competente per materia.

## Art. 7.

*Indennità e rimborso spese (artt. 10 e 14, comma 1, lettera e)*

1. L'organo competente alla nomina, nello stesso atto di nomina o in atti aggiuntivi, può stabilire che sia attribuita al commissario una indennità, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 53/2001. Se è stabilita, l'indennità è sempre forfetaria. L'atto di nomina può motivatamente rinviare la determinazione dell'indennità al momento della dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale.

2. Fermo restando il carattere forfetario e unitario dell'indennità, l'indennità può essere erogata per parti, con anticipazioni non inferiori al mese, quando è prevista una durata dell'incarico superiore a sessanta giorni.

3. L'eventuale proroga dell'attività commissariale non comporta l'automatico adeguamento dell'indennità.

4. Se è stabilita l'indennità, questa può essere determinata rinviando alla misura, per l'intero o in percentuale, dell'indennità o del corrispettivo previsto per l'organo sostituito. Se l'organo sostituito percepisce una indennità o un corrispettivo, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo dell'organo sostituito, in effettivo godimento da parte di questo al momento della nomina del commissario, ovvero dallo stesso effettivamente percepito nell'anno precedente. A tal fine non è rilevante l'esercizio di tutti o di alcuni dei poteri dell'organo sostituito. Il limite massimo dell'indennità del commissario di cui al presente comma ha riguardo al tempo previsto di svolgimento del mandato commissariale e all'indennità o al corrispettivo in godimento o percepiti per uno stesso periodo dall'organo sostituito.

5. Se la sostituzione riguarda una pluralità di organi o organi collegiali, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo più elevati, riferiti all'organo monocratico sostituito ovvero al componente dell'organo collegiale che percepisce l'indennità o il corrispettivo più elevati.

6. Le variazioni delle indennità o dei corrispettivi dell'organo sostituito, che si verificano nel corso del mandato commissariale, non comportano l'automatico adeguamento dell'indennità del commissario, neanche quando abbiano effetto retroattivo. Tale adeguamento dell'indennità è consentito solo se espressamente stabilito nell'atto di nomina; in ogni caso, l'atto di nomina non può stabilire adeguamenti da accertare dopo la conclusione dell'attività commissariale.

7. Quando il commissario è stato nominato per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico, e debba provvedersi, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 53/2001, alla prosecuzione dell'attività commissariale, l'indennità può essere determinata, in misura forfetaria, anziché ai sensi del comma 4, in riferimento al costo di realizzazione dell'intervento o dell'opera, dedotto dal quadro economico di spesa comprendente i costi di realizzazione e gli oneri tecnici. In assenza del predetto quadro economico di spesa è assunta a riferimento la previsione del costo dell'intervento o dell'opera, indicata nella richiesta di commissariamento.

8. Se l'organo competente alla nomina ritiene di determinare l'indennità ai sensi del comma 7, l'indennità è calcolata secondo le seguenti percentuali:

a) per importi fino a 500.000,00 euro: da un minimo del tre per cento ad un massimo dell'otto per cento dell'importo;

b) per la parte dell'importo che eccede i 500.000,00 euro: da un minimo dell'uno per cento ad un massimo del tre per cento della parte medesima.

9. Nel caso in cui il commissario sia incaricato di completare interventi o opere già avviati, il costo di riferimento è desunto dal quadro economico di realizzazione dedotto il valore degli interventi o delle opere già realizzati. In questo caso gli oneri tecnici sono ricalcolati in percentuale sulle opere residue.

10. Quando l'organo sostituito non percepisce indennità o corrispettivi e non si provvede ai sensi dei commi 7, 8 e 9, l'indennità del commissario, se stabilita, è determinata in cifra fissa.

11. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se è stabilita l'indennità, questa non può essere inferiore a 200,00 euro né superiore a 200.000,00 euro.

12. Al commissario spetta il rimborso spese nei casi e nella misura previsti, al momento della nomina, per i dirigenti regionali. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui l'organo competente per la nomina non abbia attribuito alcuna indennità per l'incarico.

## Art. 8.

*Vigilanza sulle attività commissariali (art. 8, commi 10 e 11)*

1. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alla direzione generale competente per materia, con cadenza periodica indicata nell'atto di nomina, una relazione sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione. Per i commissari nominati per la realizzazione di interventi o di opere, nella relazione è indicato, altresì, lo stato cui è pervenuto il relativo procedimento amministrativo.

2. La direzione generale può formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, ai quali il commissario è tenuto a dare tempestiva risposta. Nell'ambito di tale procedimento, possono essere anche richieste copie di altri atti, la cui conoscenza è necessaria per la valutazione del mandato stesso. Possono comunque essere richiesti in qualsiasi momento rapporti informativi sul mandato conferito.

3. Ulteriori prescrizioni possono essere stabilite nell'atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.

4. La vigilanza sulle attività commissariali di competenza di altri organi è esercitata dall'organo che ha effettuato la nomina, secondo le modalità stabilite nell'atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.

## Art. 9.

*Cessazione dell'attività commissariale (art. 12)*

1. Il mandato commissariale si conclude entro il termine previsto dall'atto di nomina o dagli atti aggiuntivi.


2. Il commissario è tenuto a presentare una relazione finale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute in caso di anticipazioni previste all'art. 9 della legge regionale n. 53/2001, sugli incarichi affidati, sui contenziosi insorti.

3. Relativamente ai commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, la direzione generale competente per materia propone al Presidente della Giunta regionale l'atto di dichiarazione della cessazione dell'attività commissariale. Analoga procedura è adottata nei casi di cessazione di singole parti del mandato conferito.

La dichiarazione di cessazione:

a) dà atto che l'incarico a suo tempo affidato è concluso;

b) indica i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, qualora l'atto di nomina non abbia



disposto in merito. Indica altresì gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell'attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.

4. La cessazione dell'attività commissariale può essere dichiarata d'ufficio per il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al commissariamento.

Art. 10.

*Anticipazioni (art. 9)*

1. La direzione generale della Presidenza, previa richiesta del direttore della direzione generale competente per materia, può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle anticipazioni previste all'art. 9 della legge regionale n. 53/2001, quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonché quando l'ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale.

2. È esclusa la possibilità di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 53/2001.

Art. 11.

*Relazione al Consiglio regionale (art. 15)*

1. La direzione generale della Presidenza predispone la relazione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 53/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, le direzioni generali competenti per materia trasmettono alla direzione generale della Presidenza gli atti di nomina e di cessazione dei commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni successivi alla loro adozione.

Art. 12.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell'atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla legge regionale n. 53/2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 53/2001.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 53/2001.

3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai commissari che risultano già nominati dal Presidente della Giunta regionale al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo. Sono fatti salvi gli atti già adottati ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 2002. La direzione generale della Presidenza predispone, ove occorra, i decreti di adeguamento delle attività commissariali in corso; trasmette altresì alle direzioni generali competenti per materia i fascicoli relativi alle istanze, alle diffide e alle attività commissariali in corso.

Art. 13.

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 2002.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

09R0809

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 «Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 21 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 2005, n. 10 è sostituito dal seguente:


«Art. 5. (*Tipologie nuovi impianti*) — 1. I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per auto-trazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonché di:

- a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
- b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
- c) almeno un posto auto per i disabili;
- d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;
- e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
- f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori della sede stradale.

3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.

4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione.».



## Art. 2.

*Integrazioni all'art. 6 della legge regionale n. 10/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo le parole «tecnico abilitato» sono aggiunte le parole «ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea».

2. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo la parola «dislocazione» sono aggiunte le parole «parziale o totale».

## Art. 3.

*Abrogazione del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2005 è abrogato.

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 10/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Localizzazione degli impianti*) — 1. I nuovi insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4 dell'art. 11.».

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 10/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Impianti senza la presenza del gestore*) — 1. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 10/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Indici di edificabilità, corsie, parcheggi*) — 1. I Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie e i parcheggi.»

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 10/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Attività integrative negli impianti*) — 1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi.

2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Gli impianti già esistenti possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento.

5. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, e non può essere trasferita ad altra sede.

6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilità di cui all'art. 14.

7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114/1998.

8. Nel caso che l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di settore comunali.».

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 10/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (*Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni*) — 1. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) è rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.

2. L'aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 10/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (*Rete degli impianti di metano e loro localizzazione*) — 1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione, al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente.

2. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di gas metano è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.


3. L'aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 2».

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 10/2005*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 10/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Impianti lacuali, marini e avio*) — 1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal



comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci.»

## Art. 11.

*Modifica del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 10/2005*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 10/2005 le parole «tecnico iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite con le parole «tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea».

## Art. 12.

*Integrazione dell'art. 30 della legge regionale n. 10/2005*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 10/2005, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi particolari, per una intera giornata o per parte di essa, è interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono svolgere l'attività, possono essere autorizzati a svolgerla, considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il primo giorno festivo successivo a quello dell'inattività.»

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 ottobre 2009

CHIODI

09R0750

## LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 21.

**Integrazione all'art. 5, della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 concernente: «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010)».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 21 ottobre 2009)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Unità Sanitarie Locali» è aggiunto il seguente periodo «Ai sub-commissari è corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario»;

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Commissari straordinari» sono aggiunte le parole «e dei sub-commissari».

3. All'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Non può ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi è stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

3-ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3-bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilità a pena dell'immediata decadenza dell'accredito stesso».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 ottobre 2009

CHIODI

09R0751

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore  
DELIA CHIARA, vice redattore



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 5 2 9 \*

€ 2,00

